

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. C. E.

DISEGNO DI LEGGE

"NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 - SESTO COMMA - DELLA LEGGE REGIONALE 12/5/1980
N. 43".

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,

la legge regionale 12 maggio 1980 n. 43, entrata in vigore il 14 successivo, detta norme per l'attuazione del diritto allo studio.

L'art. 5, 6 comma di tale legge sancisce il diritto del personale in servizio presso le strutture regionali funzionali alla educazione permanente, alla nomina nel ruolo regionale; fissa al 31 dicembre 1980 il termine finale per la approvazione della L.R. di attuazione.

Tale legge quindi da una parte deve uniformarsi ai principi generali stabiliti per l'inquadramento del personale quali il possesso di certi requisiti alla data di entrata in vigore della legge, la presentazione nei termini della domanda ed il superamento dell'accertamento di idoneità, nonché la decorrenza della nomina fissata alla data certa del 1 giugno 1980; dall'altra si deve far riferimento, in tema di stato giuridico ed economico del personale inquadrando, anche alle disposizioni di cui alle LL.RR. 16/17 del 13/3/1980.

Tenuto conto delle posizioni giuridiche sussistenti per il personale di cui trattasi l'inquadramento è previsto - V livello di cui alle suddette leggi regionali 16/17 /1980.

L'accertamento di idoneità si riferisce a materie proprie della professionalità specifica.

La Commissione istituita per tali accertamenti garantisce, per la presenza in essa di esperienza e professionalità varie, i migliori risultati.

Si deve puntualizzare che la presente relazione è di maggioranza: il gruppo dei Consiglieri del P.C.I. si sono infatti riservati di presentare in Aula eventuali emendamenti.

TESTO ORIGINARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

- Il personale di cui al sesto comma della Legge Regionale 12/5/80 n. 43, a domanda è inquadrato nel ruolo regionale, secondo le norme di cui agli articoli che seguono; a condizione che:
- a) si sia trovato in servizio nell'espletamento di incarico affidato o confermato con provvedimento esecutivo per l'anno formativo 1979/80 al 14/5/1980;
 - b) che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) che abbia superato gli accertamenti di idoneità di cui agli articoli seguenti;
 - d) che sia in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 2

La domanda di inquadramento indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3

L'inquadramento avverrà nei seguenti livelli di cui alla

L.R. 13/3/80 n. 16:

- VI livello: personale assunto quale _____

in possesso del diploma di laurea conseguito in data antecedente l'assunzione;
- V livello: personale assunto quale _____

in possesso di diploma di scuola media superiore conseguito in data antecedente l'assunzione;
- IV livello: personale assunto quale _____

in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo;

TESTO DEFINITIVO DELLA 2 COMMISSIONE CONSILIARE

Art. 1

- Il personale in possesso dei requisiti di cui al 6 comma dell'art. 5 della L.R. 12/5/80 n. 43, a domanda è inquadrato nel ruolo regionale secondo le norme di cui agli articoli che seguono, a condizione che:
- a) abbia superato gli accertamenti di idoneità di cui agli artt. seguenti;
 - b) sia in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 2

Ha altresì diritto all'inquadramento, alle condizioni espresse nel precedente articolo, il personale assunto dalla Amministrazione Regionale ai sensi dell'8 comma art. 5 della L.R. 12/5/80 n. 43.

Art. 3

La domanda di inquadramento indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- II livello: personale assunto con mansioni di commesso o equiparate.

L'inquadramento decorrerà dal I giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nel ruolo regionale.

Art. 4

Gli accertamenti di idoneità consisteranno in un esame orale concernente le seguenti materie:

- a) per il personale inquadrabile al 6 livello:
- diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento alle comunità territoriali ed al decentramento amministrativo;
 - legislazione regionale pugliese di particolare rilevanza sociale;
 - sociologia, psicologia sociale e pedagogia sociale;
 - programmazione culturale e sociale del territorio con particolare riferimento alle tematiche dell'educazione permanente e dell'istruzione ricorrente;
 - tecniche di animazione con particolare riguardo agli aspetti psicosociali e pedagogici;
- b) per il personale inquadrabile al 5 livello:
- nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
 - nozioni di diritto regionale con particolare riferimento alla legislazione pugliese;
 - nozioni di sociologia, psicologia e pedagogia sociale;
 - tecniche e problematiche dell'educazione permanente e dell'istruzione ricorrente;
 - tecniche di animazione con particolare riguardo agli aspetti psico-sociali e pedagogici;
- c) per il personale inquadrabile al 4 livello:
- nozioni elementari di diritto costituzionale;
 - nozioni elementari di legislazione regionale pugliese;
 - tecniche di archivio e protocollo;
- d) per il personale inquadrabile al 2 livello:
- temi di cultura generale.

Art. 4

L'inquadramento avverrà, nel 5 livello di cui alla L.R. 13/3/80 n. 16, per il personale assunto quale operatore educativo culturale.

L'inquadramento decorrerà dal 1 giugno 1980.

Fino a tale data il personale di cui agli artt. 1 e 2 continua ad essere utilizzato dalla Regione con lo stesso trattamento economico provvisorio in godimento.

Allo scopo di non creare soluzione di continuità nell'esplicitamento dei compiti istituzionali la Giunta Regionale, nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata all'adozione degli atti relativi al mantenimento in servizio degli operatori dall'1/1/1981.

Il personale inquadrabile al IV livello sarà anche sottoposto ad una prova di dattilografia.

Art. 5

Gli accertamenti di idoneità saranno tenuti dinanzi

ad una Commissione così composta:

- Presidente della Giunta o suo delegato - Presidente
 - due esperti estranei all'Amministrazione Regionale - componenti
 - rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - componente
 - Funzionario dell'Assessorato alla P.I. del 7 livello di cui alla legge regionale 25/3/1974 n. 18 - componente
 - Funzionario dell'Assessorato alla Cultura del 7 livello di cui alla L.R. 25/3/74 n. 18 - componente
 - Funzionario del settore personale - segretario.
- I componenti ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 6

La dotazione organica del ruolo regionale di cui all'art. 51 della L.R. 16 del 13/3/80, nell'ambito della Tabella "D" annessa alla stessa legge, viene aumentata di:

- n. unità del 6 livello;
- n. unità del 5 livello;
- n. unità del 4 livello;
- n. unità del 2 livello.

Per la copertura dei posti di cui al precedente comma eventualmente non assegnati ai sensi del precedente articolo, la Giunta provvederà mediante pubblico concorso per titoli ed esami da bandirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli accertamenti di idoneità consisteranno in un esame orale concernente le seguenti materie:

Art. 5

Gli accertamenti di idoneità consisteranno in un esame orale concernente le seguenti materie:

- nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
- nozioni di diritto regionale;
- nozioni di sociologia, psicologia e pedagogia sociale;
- tecniche e problematiche dell'educazione permanente e della istruzione ricorrente;
- tecniche di animazione con particolare riguardo agli aspetti psico-sociali e pedagogici.

Art. 6

L'idoneità sarà accertata da una Commissione così composta:

- Presidente della Giunta o suo delegato - Presidente
- due Esperti estranei all'Amministrazione Regionale - componenti
- tre rappresentanti sindacali designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore degli Enti Locali - componenti
- Funzionario dell'Assessorato alla P.I. del 7 livello di cui alla L.R. 25/3/74 n. 18 - Componente
- Funzionario dell'Assessorato alla Cultura del 7 livello di cui alla L.R. 25/3/74 n. 18 - Componente
- Funzionario del Settore Personale del 7 livello - Componente

I componenti ed il Segretario sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 7

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge verrà riconosciuta, ai fini del trattamento economico, un'anzianità per i servizi resi antecedentemente alla nomina, secondo le modalità di cui all'art. 92 della L.R. 25/3/1974 n. 18.

Le prove di idoneità saranno avviate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Per effetto della presente legge, la dotazione organica del ruolo unico regionale, fissata nella Tabella "D" dall'art. 51 della L.R. 13/3/80 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, viene aumentata di 733 unità del 5 livello in conformità di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 12/5/1980 n. 43.

Art. 8

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge verrà riconosciuta, ai fini del trattamento economico, una anzianità per i servizi resi antecedentemente alla nomina, secondo le modalità di cui all'art. 92 della Legge Regionale 25/3/74 n. 18.

Art. 9

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante gli stanziamenti previsti nei bilanci annuali e pluriennali della Regione.